

Ritenuta al 4% sui bonifici 36% e 55%, chiarimenti dalle Entrate

MARTEDÌ 30 AGOSTO 2011 11:45

Previsto il rimborso della differenza del 6% trattenuta in eccesso da banche e Poste Italiane nelle more dell'attivazione della nuova procedura



Con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Manovra correttiva di luglio (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Una delle più rilevanti misure fiscali previste da questo provvedimento riguarda l'abbassamento dal 10% al 4% dell'aliquota della ritenuta d'acconto applicata da banche e poste sui bonifici relativi alle spese che consentono di fruire delle detrazioni fiscali del 36% (ristrutturazioni edilizie) e del 55% (risparmio energetico negli edifici).

La novità, introdotta all'art. 23, comma 8 della Manovra ([leggi tutto](#)), mira a "minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta", abbassando al 4% la ritenuta inizialmente fissata dal 1° luglio 2010 al 10% dall'art. 25 del Decreto legge n. 78/2010. La riduzione della ritenuta era

stata fortemente sollecitata dalle associazioni di categoria del settore edilizio, che da tempo denunciavano il pesante onere e la riduzione della liquidità che tale misura comportava per le imprese artigiane.

Nuova ritenuta in vigore dal 6 luglio 2011

Nella circolare n. 41/E del 5 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che banche e Poste Italiane sono tenute ad applicare la nuova ritenuta del 4% a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè a partire dal 6 luglio 2011.

Rimborsi per la trattenuta in eccesso

Inoltre, chiarimenti vengono forniti in merito alle modalità di rimborso per la percentuale pagata in eccesso nelle more dell'attivazione della nuova procedura bancaria. In particolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che "nel caso in cui le banche e Poste Italiane SPA, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione abbiano continuato ad operare all'atto dell'accredito la ritenuta del 10% nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico potranno accreditare direttamente al medesimo soggetto beneficiario la differenza del 6% trattenuta in eccesso".

Modalità di calcolo della ritenuta

Per quanto riguarda gli altri aspetti inerenti la ritenuta, "rimane valido quanto stabilito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 e quanto chiarito con circolare n. 40/E del 28 luglio 2010". Quest'ultimo provvedimento, in particolare, ha precisato che il calcolo della ritenuta va effettuato sull'importo del bonifico scorporato dell'Iva (aliquota del 20% anche se in fattura è stata applicata un'aliquota diversa).

Sull'argomento vedi anche:

[Ritenuta del 10%, Entrate e ABI fanno chiarezza](#)

[Ritenuta 10%, in arrivo la certificazione](#)

[Ritenuta 10%, si può compensare solo in caso di credito d'imposta](#)

Mi piace

[Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.](#)

Share

Articoli correlati:

29/08/2011 - Saglia: "Cercheremo di mantenere la detrazione fiscale del 55%"

26/08/2011 - Detrazioni 55% e 36%, la Manovra bis anticipa di un anno i tagli

22/08/2011 - Detrazione del 36%, nuova Guida dall'Agenzia delle Entrate

26/07/2011 - Detrazione 55%, in 4 anni spesi 12 mld di euro

15/07/2011 - FederlegnoArredo e Uncsaal: prorogare la detrazione fiscale del 55% ma portarla al 45%

14/07/2011 - Manovra, dal 2013 tagli alle detrazioni 55% e 36%